

# **REGOLAMENTO GENERALE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI PASSIVI**

## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1. OGGETTO, FONTI NORMATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ARTICOLO 2. ESCLUSIONI**

**ARTICOLO 3. PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 4. PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

**ARTICOLO 5. DEFINIZIONI**

**ARTICOLO 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - RESPONSABILI DI FASE**

**ARTICOLO 7. LIMITI DI IMPORTO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

**ARTICOLO 8. ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI SOGLIE UE E LIMITI DI IMPORTI**

**ARTICOLO 9. IMPORTO CONTRATTUALE E A BASE DI GARA**

**ARTICOLO 10. ACQUISTI MEDIANTE CENTRALI DI COMMITTENZA E PIATTAFORME TELEMATICHE**

**ARTICOLO 11. FASI DELLE PROCEDURE**

**ARTICOLO 12. DECISIONE DI LANCIO PROCEDURA DI GARA**

**ARTICOLO 13. CUP, CIG E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

## **PARTE SECONDA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

**ARTICOLO 14. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI - TIPOLOGIE**

**ARTICOLO 15. AFFIDAMENTO RELATIVO A FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO**

**ARTICOLO 16. VERIFICHE A CAMPIONE E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER FALSE DICHIARAZIONI PER AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO**

**ARTICOLO 17. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

## **PARTE TERZA**

### **PROCEDURE NEGOZiate E PROCEDURE APERTE**

**ARTICOLO 18. FASE PRESUPPOSTA ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE NEGOZiate – DECISIONE DI LANCIO GARA**

**ARTICOLO 19. FASI SUCCESSIVE, NELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA.**

**ARTICOLO 20. NUMERO DI INVITATI PER LE PROCEDURE NEGOZiate.**

**ARTICOLO 21. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate**

**ARTICOLO 22. L'INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZiate**

**ARTICOLO 23. CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

**ARTICOLO 24. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE NEGOZiate CON IL CRITERIO DELL'OEPV (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**

**ARTICOLO 25. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE NEGOZiate CON IL CRITERIO DEL PPB (PREZZO PIU' BASSO)**

**ARTICOLO 26. STIPULA DEL CONTRATTO**

**ARTICOLO 27. LA PROCEDURA APERTA**

**ARTICOLO 28. FASE PRESUPPOSTA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA – DECISIONE DI LANCIO GARA**

**ARTICOLO 29. CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA**

**ARTICOLO 30. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE APERTE CON IL CRITERIO DELL'OEPV (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**

**ARTICOLO 31. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE APERTE CON IL CRITERIO DEL PPB (PREZZO PIU' BASSO)**

**ARTICOLO 32. PUBBLICAZIONI, PUBBLICITA' E NOTIFICHE - RINVIO**

#### **PARTE QUARTA – ACQUISTI ECONOMICI**

**ARTICOLO 33. DEFINIZIONE DEGLI ACQUISTI ECONOMICI**

**ARTICOLO 34. ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

**ARTICOLO 35. LIMITI DI IMPORTO PER GLI ACQUISTI ECONOMICI**

**ARTICOLO 36. REQUISITI DEGLI ACQUISTI ECONOMICI**

**ARTICOLO 37. TIPIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI ECONOMICI AMMISSIBILI**

**ARTICOLO 38. RESPONSABILE BUDGET - RESPONSABILE SPESE ECONOMICI**

**ARTICOLO 39. CASSIERE INTERNO**

**ARTICOLO 40. COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO ECONOMALE**

**ARTICOLO 41. COSTITUZIONE E AMMONTARE DELLA CASSA INTERNA**

**ARTICOLO 42 UTILIZZO DELLA CASSA INTERNA**

**ARTICOLO 43. NORME PER IL RENDICONTO RELATIVO ALLA CASSA CONTANTI**

#### **PARTE QUINTA**

**ARTICOLO 44 PROCEDURE APERTE SOPRA SOGLIA**

**ARTICOLO 45. CLAUSOLA DI CHIUSURA**

## PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1. OGGETTO, FONTI NORMATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni del presente regolamento (da ora "Regolamento") disciplinano l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture presso CASA S.p.A.

Gli artt. da 14 a 31 disciplinano in particolare gli affidamenti e i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (da ora "sotto soglia") come definite dagli artt. 48-55 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (da ora "Codice") e di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, in conformità alle previsioni di cui al Libro II "Dell'appalto" - Parte I "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" del Codice.

Gli artt. da 32 a 42 disciplinano le c.d. spese minute correnti quotidiane, che comportano acquisti di modesta entità destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, entro un limite di importo prefissato, per le quali i pagamenti vengono effettuati a pronti, non soggette alla normativa in materia di appalti pubblici e assimilabili agli "acquisti economici" come definiti dall'Ordinamento riguardo alle Pubbliche Amministrazioni. Le disposizioni degli artt. 30 a 40 sono dettate in analogia, per quanto compatibili con l'organizzazione e l'assetto societario di CASA S.p.A., con la disciplina applicabile agli Enti Locali e relativa alle "Spese economiche", comunque nel rispetto dei principi e delle previsioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. artt. 3 e 6 legge 13 agosto 2010 n. 136 e Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017) che ammettono che gli acquisti economici siano sottratte al regime degli appalti pubblici e della tracciabilità, purché comunque adeguatamente rendicontate e documentate.

L'art. 43 disciplina gli affidamenti e i contratti di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Il presente regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

I riferimenti al Responsabile unico di progetto (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.

## **ARTICOLO 2. ESCLUSIONI**

Il Regolamento non si applica ai contratti:

- di lavoro subordinato (con il personale a qualunque titolo in servizio presso CASA S.p.A.)
- con le Amministrazioni che detengono il capitale sociale
- con gli organi di gestione ed amministrazione (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio dei revisori)
- con le Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle loro attività istituzionali
- relativi ad incarichi fiduciari

## **ARTICOLO 3. PRINCIPI GENERALI**

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture si svolgano nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 ad 11 del Codice, oltre che i principi generali validi per l'intera attività della pubblica amministrazione di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Gli affidamenti devono, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento. CASA S.p.A. garantisce altresì procedure orientate a favorire l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Con finalità pro-concorrenziali, CASA S.p.A. gestisce i propri affidamenti nel rispetto del principio di rotazione, compatibilmente con il fabbisogno effettivo e attuale di CASA S.p.A., nonché di eventuali ragioni di urgenza e ipotesi di motivata deroga, in ossequio al principio di semplificazione dell'attività amministrativa.

Tutti gli atti delle procedure di gara sono soggetti agli obblighi di trasparenza secondo le previsioni di cui all'articolo 28 del Codice e le vigenti norme in materia di Anticorruzione e trasparenza. Relativamente agli affidamenti diretti valgono i soli obblighi di post-informazione.

Per quanto qui non previsto, in conformità al Codice, si applicano: relativamente alle procedure amministrative i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; relativamente ai contratti ed alla loro esecuzione, per quanto compatibili, le norme di cui al Codice civile.

Formano inoltre parte integrante del Regolamento, e si intendono richiamate ai fini delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della Procedura del Sistema Integrato adottati da CASA S.p.A..

## **ARTICOLO 4. PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo:

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;

5) da 140.000 euro fino a 214.999 euro (dal 01.01.2022 al 31.12.2023);

#### Per lavori

1) fino a 39.999 euro;

2) da 40.000 euro a 149.999 euro;

3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);

4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);

5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;

6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);

7) da 3.098.401 euro a 5.381.999 euro (dal 01.01.2022 al 31.12.2023)

Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;

b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;

2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;

3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;

4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice.

#### **ARTICOLO 5. DEFINIZIONI**

A tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento, a meno che non siano qui diversamente definiti, si applicano le definizioni di cui al Codice.

#### **ARTICOLO 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - RESPONSABILI DI FASE**

Per ogni contratto è nominato un RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 15, D.lgs. 36/2023).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 CASA S.p.A. nomina un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento; le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 CASA S.p.A. nomina una struttura di supporto al RUP.

I requisiti di professionalità del RUP e dei Responsabili di fase sono disciplinati dall'art. 4 dell'Allegato 1.2 del D.lgs. 36/2023.

La nomina del RUP, del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e della struttura di supporto al RUP, interviene nel primo atto adottato ai fini dell'affidamento. In ogni caso le figure suddette, ancorché non tempestivamente nominate, lo sono nel primo atto utile.

All'atto di nomina il RUP viene dotato di potere, in coerenza con i documenti di programmazione finanziari della Società e con i finanziamenti specifici degli interventi. Il RUP dovrà sottoporre le proprie proposte relative al contratto all'approvazione del soggetto o organo competente, secondo l'ordinamento della Società.

Il RUP, riguardo a ciascun appalto, svolge tutti i compiti che non siano espressamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in conformità alle previsioni del Codice ed ai relativi atti attuativi.

Il nominativo del RUP è indicato nei bandi e negli avvisi ovvero nelle lettere di invito in mancanza dei precedenti.

Il RUP può motivatamente autovincolarsi a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle previste ordinariamente dall'art. 50 del Codice (ad es. in luogo dell'affidamento diretto può optare per la procedura negoziata senza bando ovvero per la procedura aperta). In tal caso:

- nella decisione a contrarre dovrà risultare la motivazione e il bilanciamento dei valori e interessi pubblici sottesi all'autovincolo;
- l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i tempi di conclusione previsti nell'allegato I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista dall'art. 50, comma 1, del medesimo Codice (ad es, se il RUP opta per una procedura aperta sotto soglia in luogo della procedura negoziata senza bando, la procedura dovrà concludersi in quattro mesi col criterio dell'o.e.p.v. ovvero in tre mesi col criterio del minor prezzo).

Il Responsabile della fase di affidamento, per ciascun appalto, provvederà a curare la parte digitale della procedura di gara e provvederà ad eseguire tutti gli adempimenti telematici necessari fino all'aggiudicazione, al posto del RUP, su indicazione dello stesso, e dell'Amministrazione di CASA S.p.A..

Analogamente il Responsabile dell'inserimento dei dati relativi all'esecuzione del Contratto provvederà ad inserire i dati relativi ai pagamenti ed agli stati di avanzamento degli appalti sulle piattaforme certificate, al posto del RUP, su indicazione dello stesso, e dell'Amministrazione di CASA S.p.A..

## **ARTICOLO 7. LIMITI DI IMPORTO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Le procedure ed i criteri di aggiudicazione applicabili in ragione dell'importo e dell'oggetto di ciascun contratto sono:

A. PER SERVIZI E FORNITURE (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione) :

- A.1. di importo inferiore a 140.000 Euro, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli albi istituiti da Casa S.p.A.;
- A.2. di importo superiore a 140.000 Euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 ( attualmente Euro 215.000), procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da Casa S.p.A.;

A.2.1. esclusivamente con offerta economicamente più vantaggiosa: i servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall'art. 108 comma 2, lett. a) del Codice, i

servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 140.000 Euro, (art. 108, comma 2, lett. b) del Codice) ed i servizi di importo pari o superiore a 140.000 Euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo;

A.2.2. con offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso tutti gli altri servizi e le forniture;

- A.3. di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, procedura aperta sopra soglia, con offerta economicamente più vantaggiosa
- A.4. di qualunque importo, nei casi di cui all'art. 76 del Codice, procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### B. PER I LAVORI

- B.1. di importo inferiore ad Euro 150.000,00, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli albi istituiti da Casa S.p.A.
- B.2. di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da Casa S.p.A.;
- B.3. di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 (attualmente Euro 5.382.000,00) previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici istituiti da Casa S.p.A.;
- B.4. di importo pari o superiore ad Euro 5.382.000,00, procedura aperta sopra soglia;
- B.5. di qualunque importo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 76 del Codice, procedura negoziata con il numero di invitati e le condizioni di aggiudicazione ivi dedotte.

Il criterio di aggiudicazione per le procedure sopra riferite da B1 a B5 può essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quello del prezzo più basso.

### **ARTICOLO 8. ADEGUAMENTO AUTOMATICO DI SOGLIE UE E LIMITI DI IMPORTI**

Gli importi indicati al precedente articolo, e le soglie di rilevanza europea, sono oggetto di necessario adeguamento, con conseguente modifica del presente Regolamento, in tutti i casi di aggiornamento secondo la normativa vigente. Nelle more delle modifiche da apportare al Regolamento, il personale di CASA S.p.A. applica comunque le soglie aggiornate di cui alle norme di legge vigenti al tempo di ogni affidamento, disapplicando quelle contenute nel Regolamento, ove in contrasto.

### **ARTICOLO 9. IMPORTO CONTRATTUALE E A BASE DI GARA**

L'importo contrattuale è quello di aggiudicazione, eventualmente diverso da quello a base di gara, se l'aggiudicazione avviene previa offerta di ribasso.

Ogni importo è sempre indicato al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). L'importo del corrispettivo (posto a base di gara e contrattuale) comprende qualsiasi eventuale opzione proroga, o rinnovo del contratto, secondo le indicazioni di cui agli artt. 14, 58 e 60 del Codice.

Negli atti di gara, è dato conto degli oneri per la sicurezza (sempre) e dei costi per manodopera (relativamente a servizi e lavori) stimati dalla Committente come per legge. I concorrenti a loro volta indicano sempre i propri costi aziendali per la sicurezza e, nelle procedure di affidamento diverse dall'affidamento diretto, anche i propri effettivi costi per la manodopera.

## **ARTICOLO 10. ACQUISTI MEDIANTE CENTRALI DI COMMITENZA E PIATTAFORME TELEMATICHE**

Restano fermi, per quanto applicabili, gli eventuali obblighi di acquisizione centralizzata e tramite piattaforme telematiche previsti dalla normativa vigente.

Fermi restando i suddetti obblighi tutte le procedure di acquisto avvengono tramite piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

## **ARTICOLO 11. FASI DELLE PROCEDURE**

In conformità alle previsioni del Codice, dopo la fase di programmazione (ove prevista), ciascuna procedura si articola nelle seguenti fasi:

- decisione di lancio procedura di gara;
- procedura di scelta del contraente e affidamento;
- sottoscrizione del contratto;
- esecuzione e pagamento, previa verifica di conformità.

## **ARTICOLO 12. DECISIONE DI LANCIO PROCEDURA DI GARA**

La decisione di lancio procedura di gara è l'atto con il quale è avviata la procedura di affidamento di ciascun contratto. Equivale alla determina a contrarre.

Con la decisione, sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento e del contratto. Tra essi: il fabbisogno che legittima l'acquisizione; l'oggetto del contratto; gli elaborati contrattuali e progettuali e gli estremi della loro approvazione; l'importo massimo stimato e/o quello da porre a base d'asta; il nominativo del RUP cui compete l'affidamento; la copertura economico-finanziaria attuale e le fonti di finanziamento; la procedura di scelta del contraente; i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte; le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione; ogni altro elemento utile. In ragione del modesto importo i contenuti possono essere semplificati e ridotti.

Si richiama quanto previsto dal Regolamento Conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A. nell'attuazione attualmente in vigore.

La decisione è adottata dal Direttore Generale o dal Presidente secondo l'ordinamento societario.

## **ARTICOLO 13. CUP, CIG E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ciascuna procedura di scelta del contraente per l'affidamento di ciascun appalto è preceduta dall'acquisizione del CUP, ove previsto, e del CIG, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Il CUP, ove previsto, ed il CIG saranno inseriti, oltre che negli atti di gara, anche nei contratti e negli strumenti di pagamento. I contratti recheranno a pena di nullità la clausola di tracciabilità, secondo le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e saranno eseguiti in conformità agli obblighi ivi prescritti.



## PARTE SECONDA

### AFFIDAMENTO DIRETTO

#### ARTICOLO 14. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI - TIPOLOGIE

L'affidamento avviene mediante: affidamento diretto semplificato oppure affidamento diretto ordinario.

Negli affidamenti diretti non si richiede l'allegazione della cauzione provvisoria (di cui all'art. 106 del Codice).

Tutti gli affidamenti diretti vengono espletati tramite piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it> ad eccezione di quelli espletati tramite il portale MEPA di CONSIP.

##### A. AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO

L'affidamento diretto semplificato avviene ai sensi degli artt. da 48 a 55 del Codice.

Nel caso di affidamento diretto semplificato la Decisione di lancio segue, non precede, la scelta dell'operatore economico. Nella Decisione di lancio sono indicati: le motivazioni della scelta della procedura, la motivazione della scelta dell'aggiudicatario, la sua esatta denominazione, il suo possesso dei requisiti generali (e speciali, ove previsti), l'importo del corrispettivo contrattuale e ogni altro elemento utile.

L'istruttoria o indagine di mercato può avvenire con ogni modalità, purché nel rispetto dei principi del Codice. La scelta dell'operatore economico e la valutazione delle condizioni contrattuali hanno sempre comunque carattere comparativo, tenendo conto altresì dei prezzi standardizzati e delle condizioni contrattuali reperibili nei mercati elettronici.

L'operatore economico affidatario in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti generali (e speciali ove prescritti) che attesta nei modi di legge ai fini dell'affidamento.

##### B. AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINARIO

L'istruttoria o indagine di mercato è condotta dal RUP, attenendosi alle eventuali indicazioni contenute nella Decisione di lancio, e può avvenire con ogni modalità, purché nel rispetto dei principi del Codice. La scelta dell'operatore economico e la valutazione delle condizioni contrattuali hanno sempre comunque carattere comparativo, tenendo conto altresì dei prezzi standardizzati e delle condizioni contrattuali reperibili nei mercati elettronici.

Agli operatori economici consultati è chiesto di presentare un preventivo e/o altra documentazione idonea, alle condizioni date dalla Stazione Appaltante. Gli operatori economici da consultare sono individuati mediante le modalità di seguito specificate:

- pubblicazione di un avviso, sempre sulla piattaforma <https://casaspa.acquistitelematici.it>,
- consultazione di operatori economici qualificati iscritti negli Elenchi di Casa S.p.A. sulla piattaforma <https://casaspa.acquistitelematici.it>.
- indagine di mercato condotta con qualunque modalità purché nel rispetto dei principi del Codice.

#### ARTICOLO 15. AFFIDAMENTO RELATIVO A FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO

##### ▪ Affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000:

- ✓ non è obbligatorio l'utilizzo della piattaforma MEPA
- ✓ è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione

✓ per la formalizzazione degli acquisti extra MEPA, è sufficiente lo scambio di comunicazioni tramite la piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>,

▪ **Affidamenti di importo pari o superiori a Euro 5.000 e fino a Euro 140.000:**

- ✓ è obbligatorio l'utilizzo della piattaforma MEPA per i prodotti ivi presenti
- ✓ l'affidamento su piattaforma MEPA avviene mediante le seguenti funzionalità:
  - a) "Ordine diretto" per gli acquisti da Catalogo;
  - b) "Trattativa Diretta" per l'affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici;
  - c) "Confronto di preventivi" per l'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici;
  - d) "Richiesta di offerta semplice" per l'affidamento mediante gara a lotto unico al "minor prezzo";
  - e) "Richiesta di offerta evoluta" per l'affidamento mediante gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a "minor prezzo" che a "miglior rapporto qualità prezzo"
- ✓ extra MEPA, tramite la piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

**ARTICOLO 16. VERIFICHE A CAMPIONE E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER FALSE DICHIARAZIONI PER AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO**

Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 51 del Codice, le verifiche sono di regola svolte su un campione pari al 5 % del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nell'anno precedente.

Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) propone l'adozione all'amministrazione un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

## **ARTICOLO 17. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO NEL CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

La stipula dell'atto di affidamento diretto, come previsto dalla vigente normativa, può avvenire alternativamente: con sottoscrizione di un vero e proprio contratto formale; mediante scambio di lettere commerciali (quindi con richiesta-preventivo-accettazione) secondo gli usi del commercio. In ogni caso, l'affidamento di per sé non vale stipula e l'impegno contrattuale deve esser sottoscritto dal soggetto o organo dotato dei necessari poteri in conformità all'ordinamento interno della Società. I contratti sono registrati in caso di uso, a cura della parte che ne avrà interesse.

### **PARTE TERZA**

#### **PROCEDURE NEGOZiate E PROCEDURE APERTE**

## **ARTICOLO 18. FASE PRESUPPOSTA ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE NEGOZiate – DECISIONE DI LANCIO GARA**

La procedura prende avvio con Decisione di lancio del Direttore Generale contenente:

- finalità;
- caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi;
- importo stimato dell'affidamento;
- criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e del gruppo di lavoro.

## **ARTICOLO 19. FASI SUCCESSIVE, NELL'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA**

La procedura di affidamento si articola, quindi, in tre fasi distinte:

- a. pubblicazione di avvisi e indagini di mercato o consultazione di elenchi di operatori qualificati, per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c. aggiudicazione e stipula del contratto.

## **ARTICOLO 20. NUMERO DI INVITATI PER LE PROCEDURE NEGOZiate**

Il numero minimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate è quello specificato, in rispetto della normativa vigente, dal precedente art. 6 del presente Regolamento, cui integralmente si rinvia.

## **ARTICOLO 21. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate**

Nel corso della fase di indagine di mercato, la Società, ed in particolare il RUP, procede – nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, nonché di adeguatezza e proporzionalità – secondo le modalità ritenute dalla stessa più convenienti, ad un'analisi dell'assetto del mercato di riferimento, dei concorrenti, degli operatori e delle relative caratteristiche, delle soluzioni tecniche disponibili e delle relative condizioni economiche. Di tale attività, la Società assicura adeguata e opportuna pubblicità tramite la pubblicazione sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>, garantendo un periodo di pubblicazione non inferiore a 15 giorni.

Per motivate ragioni di urgenza il periodo di pubblicazione può essere ridotta ad un minimo di 5 giorni

L'avviso di indagine di mercato deve indicare, ai sensi di quanto disposto dal Codice e dai relativi Allegati, le seguenti informazioni: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità

tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto con la Società. Inoltre, qualora la Società voglia procedere al sorteggio dei soggetti da invitare, dovrà dare notizia di tale modalità di selezione all'interno dell'avviso.

Qualora la Stazione Appaltante sia in possesso di elenchi già precostituiti può individuare gli operatori economici selezionandoli da detti elenchi che sono sempre aperti, come previsto dalla vigente normativa.

Nel caso utilizzi elenchi precostituiti, la Società, nel rispetto del criterio di non discriminazione, seleziona gli operatori da invitare. Nel procedimento di selezione la Società tiene conto dell'importo e della rilevanza del contratto, nonché del valore economico dell'affidamento, al fine di selezionare un numero proporzionato di operatori economici, comunque non inferiore a quanto previsto dal precedente art. 6. La Società, nel processo di selezione è, altresì, tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Gli elenchi sono sempre aperti e sono pubblicati sulla piattaforma telematica di CASA S.p.A: <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

Se la procedura negoziata è indetta ai sensi dell'art. 76 del codice, la scelta di uno o più operatori economici da invitare avviene in conformità alle specifiche previsioni di cui al predetto art. 76.

## **ARTICOLO 22. L'INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZiate**

La Società procede alla predisposizione delle lettere di invito a presentare le offerte, che recano la *lex specialis* di gara, e le invia contestualmente a tutti gli operatori individuati con le modalità di cui al precedente art. 18 tramite piattaforma telematica <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

La *lex specialis* di gara è costituita da lettera di invito disciplinare e relativi allegati; è corredata da tutti i documenti contrattuali e contiene tutti gli elementi e le informazioni necessari per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta informata ed attendibile (oggetto, requisiti, termine, criterio aggiudicazione, etc.).

## **ARTICOLO 23. CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Alla procedura negoziata potranno essere ammessi solo gli operatori economici invitati, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti e che, ove vi abbiano interesse, presentino la propria offerta nei termini ed in conformità alle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara.

## **ARTICOLO 24. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE NEGOZiate CON IL CRITERIO DELL'OEPV (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**

Ai concorrenti è assegnato un termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Scaduto detto termine: è nominata la Commissione Giudicatrice (se si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed è convocata la prima seduta pubblica. Si provvede quindi a:

- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica;
- valutazione delle offerte tecniche (Buste B) in seduta riservata;
- apertura e lettura delle offerte economiche (Buste C) in seduta pubblica;
- attribuzione del punteggio economico e calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente in seduta pubblica;
- formazione e lettura della graduatoria provvisoria e della conseguente proposta di aggiudicazione in seduta pubblica;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia;
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario;
- aggiudicazione previa approvazione da parte del Direttore Generale;

- comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- stipula del contratto nei termini di legge.

Le attività compiute in seduta di gara sono verbalizzate.

#### **ARTICOLO 25. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE NEGOZIATE CON IL CRITERIO DEL PPB (PREZZO PIU' BASSO)**

Ai concorrenti è assegnato un termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Scaduto detto termine è nominato il Seggio di gara ed è convocata la prima seduta pubblica. Si provvede quindi a:

- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica;
- apertura e lettura delle offerte economiche (Buste C) in seduta pubblica;
- formazione e lettura della graduatoria provvisoria e della conseguente proposta di aggiudicazione;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia;
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario;
- aggiudicazione previa approvazione da parte del Direttore Generale;
- comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- stipula del contratto nei termini di legge.

Le attività compiute in seduta di gara sono verbalizzate.

#### **ARTICOLO 26. STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

#### **ARTICOLO 27. LA PROCEDURA APERTA**

La procedura aperta è obbligatoria nel caso in cui l'affidamento riguardi lavori di importo pari o superiore a 5.382.000,00 euro o servizi e/o forniture di importo superiore a 215.000,00 euro.

La Società, può sempre optare per la procedura aperta così come disciplinata dall'art. 71 del Codice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno in alternativa alle procedure semplificate riferite nel presente Regolamento ai precedenti articoli.

La società predispone la *lex specialis* di gara e in particolare: il Bando, il Disciplinare, lo Schema di contratto, il Capitolato speciale di appalto e tutti gli altri documenti richiesti dalla vigente normativa.

#### **ARTICOLO 28. FASE PRESUPPOSTA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA – DECISIONE DI LANCIO GARA**

La procedura prende avvio con decisione del Direttore Generale contenente:

- finalità;
- caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi;
- l'importo stimato dell'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione;
- nomina del RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 15, D.lgs. 36/2023).

La procedura di scelta del contraente è indetta dalla Società mediante un bando di gara redatto in conformità ai "bandi tipo" adottati dall'ANAC, contenere le informazioni previste dalla legge come obbligatorie, nonché essere pubblicato conformemente all'articolo 71 del Codice.

#### **ARTICOLO 29. CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA**

Alla procedura aperta saranno ammessi tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali e speciali, se prescritti, che presentino la propria offerta nei termini indicati dal Bando ed in conformità alle previsioni di cui alla *lex specialis* di gara.

Non è previsto alcun limite al numero di concorrenti ammissibili.

#### **ARTICOLO 30. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE APERTE CON IL CRITERIO DELL'OEPV (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**

Il bando stabilisce un termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Scaduto detto termine: è nominata la Commissione. Si provvede quindi a:

- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica;
- valutazione delle offerte tecniche (Buste B, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) in seduta riservata;
- apertura e lettura delle offerte economiche (Buste C) in seduta pubblica;
- attribuzione del punteggio economico e calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente in seduta pubblica;
- formazione e lettura della graduatoria provvisoria e della conseguente proposta di aggiudicazione in seduta pubblica;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia;
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario;
- aggiudicazione previa approvazione da parte del Direttore Generale;
- comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- stipula del contratto nei termini di legge.

Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute riservate della commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte tecniche

Le attività compiute in seduta di gara sono verbalizzate.

L'eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta è a cura del RUP coadiuvato dalla Commissione e dall'Ufficio Contratti, le sedute di detto sub-procedimento sono riservate.

La Società verifica la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti autocertificati e ha, altresì la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti degli altri operatori economici invitati

#### **ARTICOLO 31. FASE DI GARA – CONFRONTO COMPETITIVO – NELLE PROCEDURE APERTE CON IL CRITERIO DEL PPB (PREZZO PIU' BASSO)**

Il bando stabilisce un termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Scaduto detto termine viene nominato il Seggio di gara e viene convocata la prima seduta pubblica. Si provvede quindi a:

- ammissioni, esclusioni ed eventuale soccorso istruttorio sulle Buste A in seduta pubblica;
- estrazione di uno tra i criteri di cui all'art. 97 comma 2 per il calcolo della soglia di anomalia apertura e lettura delle offerte economiche (Buste C) in seduta pubblica;

- formazione e lettura della graduatoria provvisoria e della conseguente proposta di aggiudicazione in seduta pubblica;
- eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia;
- controlli sui requisiti attestati dall'aggiudicatario;
- aggiudicazione previa approvazione da parte del Direttore Generale;
- comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- stipula del contratto nei termini di legge.

Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica

Le attività compiute in ogni seduta di gara sono verbalizzate.

L'eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta è a cura del RUP coadiuvato dal Seggio di Gara e dall'Ufficio Contratti, le sedute di detto sub-procedimento sono riservate.

La Società verifica la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti autocertificati e ha, altresì la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti degli altri operatori economici invitati

### **ARTICOLO 32. PUBBLICAZIONI, PUBBLICITA' E NOTIFICHE - RINVIO**

Tempi e modalità per pubblicare e notificare gli atti di gara sono stabiliti dal Codice.

## **PARTE QUARTA – ACQUISTI ECONOMALI**

### **ARTICOLO 33. DEFINIZIONE DEGLI ACQUISTI ECONOMALI**

Gli acquisti economali hanno ad oggetto acquisti, necessari al funzionamento dell'azienda ed all'assolvimento dei compiti istituzionali, acquisti, dunque, rispetto ai quali, per le loro caratteristiche e natura oltre che per il modesto importo, sarebbe irragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione di cui al Regolamento e alle norme per l'affidamento di lavori servizi e forniture.

Si tratta di spese d'ufficio, caratterizzate spesso dalla imprevedibilità o comunque dalla non agevole programmabilità, oppure urgenti ed indifferibili, da acquisire in deroga al principio di programmazione della spesa e altrettanto in deroga rispetto alle consuete procedure d'appalto per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di seguito disciplinate.

### **ARTICOLO 34. ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Gli acquisti economali sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 (e dalle sanzioni di cui all'art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136. Salva la possibilità per CASA S.p.A. di eventualmente conformarsi comunque e, nel caso, prevederlo quale obbligo per i suoi contraenti nei contratti stipulati.

### **ARTICOLO 35. LIMITI DI IMPORTO PER GLI ACQUISTI ECONOMALI**

Gli acquisti economali sono effettuati con le disponibilità liquide di CASA S.p.A. nel rispetto dei limiti di importo qui di seguito dettagliati:

1. l'ammontare complessivo di tutti gli acquisti economali che CASA S.p.A. può sostenere non può superare il budget per essi disponibile nel rispetto della programmazione economico-finanziaria della Società;
2. l'importo massimo quotidiano, consentito per l'impiego della cassa contanti è pari ad Euro 1.500 per ciascun Responsabile di Budget;
3. ciascun acquisto economale deve avere importo modesto, comunque non superiore ad Euro 1.500 e, in analogia con il divieto di frazionamento elusivo di cui al Codice, nessuna spesa può essere artificialmente frazionata al fine di ricondurla alla definizione ed alla disciplina degli acquisti economali;

4. eventuali acquisti economici di importi superiori a quelli predetti, sono assoggettati a preventiva approvazione da parte del Direttore Generale, in conformità all'ordinamento dell'Azienda.

#### **ARTICOLO 36. REQUISITI DEGLI ACQUISTI ECONOMICI**

Gli acquisti economici sono ammissibili alle condizioni che seguono;

- non possono avere carattere continuativo/ripetitivo/abituale;
- devono attenersi a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a contratti di appalto o accordo quadro, già in essere o aggiudicabili;
- non possono essere effettuati sempre nei confronti dello stesso operatore economico.

#### **ARTICOLO 37. TIPIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI ECONOMICI AMMISSIBILI**

Rientrano tra gli acquisti economici ammissibili quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- spese minute d'ufficio;
- acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature per gli uffici;
- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo per gli uffici;
- spese tipografiche, riproduzioni di documenti e disegni, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie anche su supporto digitale;
- acquisto e/o abbonamenti a giornali, libri, riviste e pubblicazioni periodiche;
- spese postali, telegrafiche e per acquisto di carte e valori bollati;
- canoni di registrazione domini, hosting, e server dedicati;
- spedizione con corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;
- spese contrattuali e di registrazione;
- spese di istruttoria presso Enti diversi;
- spese per pubblicazioni di bandi ed avvisi di gara e/o avvisi e inserzioni;
- spese per visure camerali/catastali e simili,;
- spese per vidimazione registri;
- rimborsi vari a favore del personale dipendente purché autorizzato;
- rimborso delle spese di rappresentanza e liberalità;
- spese per acquisto di generi alimentari e bevande;
- spese per acquisto di prodotti farmaceutici;
- spese condominiali;
- spese connesse con la gestione degli automezzi (imposta di bollo, pedaggi autostradali, soste, sanzioni, lavaggio auto, conseguimento patente di guida; carburanti e oneri per piccole manutenzioni, questi ultimi nei limiti di cui all'art. 32);
- spese per acquisto di utensileria e materiali di ricambio, ed in generale per l'acquisto di materiale per le piccole manutenzioni da effettuarsi in amministrazione diretta;
- spese urgenti, indifferibili, imprevedibili e non programmabili;



- spese necessarie per il funzionamento istituzionale, degli uffici e dei servizi;
- franchigie assicurative (sotto il limite di Euro 1.500)
- canoni AVCP.

#### **ARTICOLO 38. RESPONSABILE BUDGET - RESPONSABILE SPESE ECONOMICHE**

Ciascun Responsabile del Budget è responsabile per le spese economiche inerenti la gestione degli acquisti economici riferibili alle voci di costo o investimenti richiamati all'art. 34 del presente Regolamento ed aventi le caratteristiche di cui alla parte IV del presente Regolamento .

Tale Responsabile di Budget provvederà a liquidare gli acquisti economici all'Ufficio Ragioneria o alla richiesta del relativo rimborso al Cassiere Interno nel rispetto del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 39. CASSIERE INTERNO**

Il cassiere interno è responsabile per la gestione della cassa contante ed è nominato dal Direttore Generale di CASA S.p.A. in conformità alle norme statutarie e regolamentari della Società.

#### **ARTICOLO 40. COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO ECONOMICO**

Il Fondo Economico è costituito dall'ammontare complessivo disponibile per gli acquisti economici attuabili per cassa contante o per disposizioni su conto corrente bancario di CASA S.p.A..

Il Fondo Economico annuale non può superare Euro 30.000 e sarà parametrato tra i Responsabili di Budget in base alla dotazione ad inizio anno.

Durante l'anno, ove necessario, saranno effettuati i dovuti adeguamenti non superando la previsione totale di cui al precedente paragrafo.

L'accesso al Fondo Economico è rendicontato periodicamente dal Cassiere Interno per l'utilizzo della cassa contante e tramite il rendiconto bancario per quanto liquidato in contanti.

#### **ARTICOLO 41. COSTITUZIONE E AMMONTARE DELLA CASSA INTERNA**

La cassa interna costituisce l'ammontare complessivo disponibile per gli acquisti economici (compresi i rimborsi spese) attuabili per cassa contante sulla base della normativa vigente e dei regolamenti interni di CASA S.p.A..

La cassa interna ha una dotazione pari ad Euro 5.000 ed è costituita e reintegrata con mandati periodici.

#### **ART. 42 UTILIZZO DELLA CASSA INTERNA**

Alla cassa interna, accede materialmente il Cassiere Interno, che di questa risponde direttamente e fornisce il rendiconto trimestrale e annuale, secondo le disposizioni che seguono.

Relativamente agli acquisti economici rimborsati direttamente dal Cassiere Interno:

- le spese c.d. a rimborso sono pagate "a piè di lista", quindi dietro presentazione di documento giustificativo della spesa allegato a specifica autorizzazione firmata dal Responsabile dell'Ufficio cui il dipendente appartiene e dal Direttore Generale;
- le spese anticipate danno luogo al c.d. sospeso di cassa, i contanti sono consegnati al dipendente incaricato, utilizzando un apposito registro, previa specifica autorizzazione firmata dal Responsabile dell'Ufficio cui il dipendente appartiene e dal Direttore Generale.

La documentazione giustificativa della spesa (a rimborso o anticipo) deve essere completa dei dati identificativi, ove possibile precisando: oggetto, natura, quantità, motivazione, eventuali atti di autorizzazione presupposti.

Il Cassiere Interno è sempre responsabile per la regolarità e la documentazione delle uscite di cassa. Il Cassiere Interno non è responsabile per la legittimità degli acquisti economici autorizzati da altri soggetti che siano a lui gerarchicamente sovraordinati e rispetto ai quali non abbia il

potere di decidere se ammettere o meno la spesa come economale. In ogni caso l'importo che potrà essere rimborsato in contanti non potrà superare gli Euro 200,00 per singola richiesta. Tale cifra può essere superata solo in casi eccezionali con autorizzazione scritta e motivata del Direttore Generale.

#### **ARTICOLO 43. NORME PER IL RENDICONTO RELATIVO ALLA CASSA CONTANTI**

Il Cassiere Interno cura i rendiconti e li rende disponibili con cadenza trimestrale, con termine per ciascun trimestre coincidente con le verifiche ordinarie del Collegio Sindacale e dei Revisori Legali dei Conti.

I verbali di verifica degli organi di controllo sono a disposizione del Direttore Generale e conservati in appositi Registri.

Il cassiere interno conserva tutta la documentazione a comprova degli esborsi ed il Direttore Generale può chiederne l'esibizione all'occorrenza. Eventuali contestazioni del Direttore Generale e la mancata apposizione della sottoscrizione per approvazione danno luogo alle ipotesi di responsabilità del Cassiere Interno o di colui che abbia determinato l'esborso.

### **PARTE QUINTA**

#### **ARTICOLO. 44 PROCEDURE APERTE SOPRA SOGLIA**

Le procedure aperte sopra soglia sono condotte con le stesse modalità prescritte per le procedure aperte sotto soglia, salva l'applicazione dei diversi termini e forme di pubblicità, secondo le previsioni del Codice.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

#### **ARTICOLO 45. CLAUSOLA DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.